legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 48/2016
del 30 novembre 2016

AREA LEGAL

PROVVEDIMENTI APPROVATI

Nuovo accordo con gli Stati Uniti per il trasferimento dei dati personali

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Per le start up innovative obbligo di redigere la nota integrativa

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Impedito controllo a danno del socio non amministratore anche in presenza del Collegio sindacale

Rapporto tra il reato di truffa aggravata e malversazione ai danni dello Stato

Elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta documentale

Il diritto alla provvigione sussiste se il contratto è "promosso" nella zona di competenza dell'agente

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Il socio di minoranza di una S.p.A. può impugnare la delibera in caso di mancata convocazione dell'assemblea

Valido il contratto di cessione delle quote anche se in violazione di un patto fiduciario

PROVVEDIMENTI APPROVATI

Nuovo accordo con gli Stati Uniti per il trasferimento dei dati personali

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 ottobre 2016 n. 436

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 2016 n. 273, il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 ottobre 2016 n. 436, recante l'*"Autorizzazione al trasferimento di dati all'estero tramite l'accordo denominato EU – U.S. Privacy Shield".* In particolare, mediante il provvedimento in oggetto, il Garante per la Privacy consente alle imprese italiane di trasferire i dati personali detenuti, alle aziende statunitensi che hanno aderito, o che aderiranno, all'accordo "*Privacy Shield".*
In tal modo l'Italia si adegua alla decisione della Commissione Europea n. 2016/1250, mediante la quale l'accordo "*EU – U.S. Privacy Shield*" è stato ritenuto idoneo a garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali, trasferiti dall'Unione europea ad organizzazioni aventi sede negli Stati Uniti d'America.
Infine, il provvedimento n. 436 sostituisce un precedente provvedimento avente ad oggetto l'autorizzazione, decaduta il 22 ottobre 2015, al trasferimento dei dati verso gli Stati Uniti sulla base dell'accordo *"Safe Harbor".*

torna su

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Per Le start up innovative obbligo di redigere la nota integrativa

Ministero dello Sviluppo Economico – Parere del 17 novembre 2016 n. 361851

Con il parere in oggetto, il MISE ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla nuova disciplina introdotta dal D.lgs. 139/2015 in materia di redazione dei bilanci d'esercizio per alcune tipologie di imprese.
In particolare, tra le diverse novità, il D.lgs. n. 139/2015 introduce il concetto di micro impresa, facendo rientrare in tale definizione tutte quelle imprese che nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi al primo, non superano due dei seguenti tre limiti: *i)* totale attivo dello Stato patrimoniale non superiore a 175.000 euro; *ii)* ammontare dei ricavi inferiore a 350.000 euro; *iii)* dipendenti occupati in media durante l'esercizio inferiore alle 5 unità, a partire dall'esercizio 2016. Per la predetta categoria di imprese il D.lgs. 139/2015 stabilisce che il bilancio sarà composto semplicemente dal conto economico e dallo stato patrimoniale non essendo più necessaria la nota integrativa. Tuttavia, la predetta disciplina, contrasta con quella contenuta all'interno dell'art. 25 del D.L. 179/2012, il quale con riferimento alle start up innovative, ricomprese nel novero delle micro imprese, stabilisce che le spese in ricerca e sviluppo devono risultare dall'ultimo bilancio approvato ed essere descritte nella nota integrativa.
Con il parere in esame, il MISE ha stabilito che le start up, nonostante siano ritenute micro imprese, devono ugualmente redigere la nota integrativa e tale documento non solo deve contenere il dettaglio delle spese in ricerca e sviluppo ma deve essere redatto in maniera completa.

torna su

Impedito controllo a danno del socio non amministratore anche in presenza del Collegio sindacale

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 10 novembre 2016 n. 47307

Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha affermato che l'amministratore di S.r.l. che rifiuta, mediante ostacoli e raggiri, di dare esecuzione ad un provvedimento del giudice, con il quale gli veniva imposto di far controllare al socio non amministratore i documenti richiesti, risponde sia del reato di impedito controllo ai sensi dell'art. 2625 cod. civ. sia del reato previsto dall'art. 388 cod. pen. sulla mancata esecuzione dolosa dell'ordine del giudice. In particolare, nel caso di specie un amministratore, in violazione dell'art. 2625 cod. civ., aveva ostacolato il socio non amministratore nella sua attività di controllo, impedendogli di consultare i documenti richiesti. Ad avviso della Suprema Corte, sussiste in capo al socio non amministratore un vero e proprio diritto di accesso ai documenti relativi alla gestione ed alla amministrazione della società e, pertanto, l'ostacolo all'esercizio del predetto diritto costituisce violazione dell'art. 2625 cod. civ. Al riguardo, hanno precisato i giudici, a nulla rileva la circostanza, addotta a sua difesa dall'amministratore, circa la presenza del Collegio sindacale, tramite il quale il socio in questione avrebbe diversamente potuto acquisire ogni utile informazione.

torna su

Rapporto tra il reato di truffa aggravata e malversazione ai danni dello Stato

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Ordinanza del 9 novembre 2016 n. 47174

Con l'Ordinanza in commento la sesta sezione della Corte di Cassazione ha rinviato alle Sezioni Unite il compito di stabilire se, nel caso in cui un ente pubblico eroghi un finanziamento ottenuto fraudolentemente, ci sia un concorso tra il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, previsto dall'art. 640-*bis* cod. pen. e quello di cui all´articolo 316-*bis* cod. pen. "*malversazione a danno dello Stato"*, quando le somme finalizzate a favorire attività di interesse pubblico siano destinate almeno in parte ad altre finalità, ovvero se il reato di cui all'art. 640-*bis* cod. pen. assorba tale ultimo delitto, *"nel presupposto che esso realizzi uno stadio minore dell´offesa al medesimo bene protetto"*. Sul punto si sono infatti formati due orientamenti giurisprudenziali, il primo dei quali ritiene possibile il concorso tra i due reati, mentre il secondo ritiene che tra le due norme intercorra un rapporto di sussidiarietà.

torna su

Elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta documentale

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 9 novembre 2016 n. 46958

Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti sul reato di bancarotta fraudolenta documentale. In particolare, ad avviso della Suprema Corte, non sussiste la bancarotta fraudolenta documentale in caso di annotazioni non veritiere nel bilancio, qualora l'appostazione riportata in bilancio, di per sé astrattamente suscettibile di eventuale precisazione, riceve un chiarimento dalla nota integrativa, che fornisce una chiara illustrazione contabile della vicenda. Inoltre, affinché si configuri il reato di bancarotta fraudolenta documentale, è altresì necessario che sia dimostrato il dolo specifico, ovvero lo scopo dell'amministratore di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Il diritto alla provvigione sussiste se il contratto è "promosso" nella zona di competenza dell'agente

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 3 ottobre 2016 n. 19716

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha stabilito che *"ai fini del diritto alla provvigione spettante all'agente non rileva il luogo in cui il contratto sia stato formalmente concluso o eseguito, ma quello in cui il contratto sia stato promosso o avrebbe potuto essere promosso".* Partendo dal presupposto che ai sensi dell'art. 1742 cod. civ. mediante il contratto di agenzia una parte assume l'incarico di promuovere per conto di un'altra – dietro retribuzione – la conclusione di contratti un una zona determinata, la Suprema Corte ha ritenuto ugualmente sussistente in capo all'agente il diritto al compenso nel caso in cui la merce oggetto del contratto promosso sia stata consegnata a persone fisiche o giuridiche non residenti o non aventi sede nella zona di competenza dell'agente. Infatti, come specificato dalla Corte di Cassazione, affinché l'agente vanti un diritto al compenso è necessario esclusivamente che i contratti di compravendita siano stati promossi nella zona di propria competenza.

torna su

GIURISPRIDENZA DI MERITO

Il socio di minoranza di una S.p.A. può impugnare la delibera in caso di mancata convocazione dell'assemblea

Tribunale di Roma – Sentenza del 17 ottobre 2016 n.19035

Con la Sentenza in commento, il Tribunale di Roma ha stabilito che il socio di minoranza di una S.p.A. può impugnare la deliberazione dell'assemblea, per farne dichiarare la nullità, anche nel caso in cui il suo voto non è stato, o non sarebbe stato, determinante per l'esito della decisione. In particolare, ribadisce il Tribunale di Roma, "*l'art. 2379 cod. civ., nel sanzionare la nullità delle deliberazioni assunte dall'assemblea in difetto di convocazione, tutela l'interesse di ciascun socio ad intervenire"* e pertanto, in tali circostanze, non sussiste un problema di "prova di resistenza", ovvero non deve essere provata la capacità del socio di influire sul voto, in quanto ciò che viene tutelato è il diritto del socio ad influire sulla discussione assembleare. La deliberazione è, conseguentemente, da ritenere nulla anche nei casi in cui sia stata omessa la convocazione nei confronti di un qualsiasi socio, seppur di minoranza.

torna su

Valido il contratto di cessione delle quote anche se in violazione di un patto fiduciario

Tribunale di Roma – Ordinanza 25 agosto 2016

Con l'Ordinanza in oggetto il Tribunale di Roma ha affermato che è valido il contratto di cessione di quote sociali concluso in violazione di un precedente patto fiduciario. In particolare, nel caso di specie, due soci fiduciari, nonostante si fossero obbligati a ritrasferire le quote da loro detenute ai soci fiducianti a semplice richiesta, in violazione del precedente patto fiduciario avevano ceduto le quote medesime all'amministratore della società. Ad avviso del Tribunale di Roma, la cessione delle quote all'amministratore è legittima poiché i due soci fiduciari, in quanto proprietari, ne avevano la libera disponibilità. Infatti, l'acquisto di una quota da parte di un fiduciario costituisce un contratto reale traslativo, a carattere esterno, realmente voluto ed efficace verso i terzi, nonché un accordo con rilevanza solo interna ed effetti meramente obbligatori, con cui il fiduciario si obbliga a ritrasferire al fiduciante il bene o il diritto acquistato. Pertanto, in base a

questo negozio, il fiduciario diventa, dunque, pieno titolare della partecipazione sociale, di cui può validamente disporre. Diversamente, i due soci fiducianti non dispongono più di alcun diritto per poter richiedere la restituzione o il rilascio della cosa detenuta da altri, potendo solo richiedere il risarcimento del danno dei confronti del fiduciario inadempiente.

torna su

Fonti
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi
avv. Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it